



15172-18

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da:

PIERO SAVANI  
ANGELO MATTEO SOCCI  
ANTONELLA DI STASI  
LUCA SEMERARO  
ALESSIO SCARCELLA

CAMERA DI CONSIGLIO  
DEL 13/03/2018

- Presidente - Sent. n. sez.  
520/2018  
- Rel. Consigliere -

REGISTRO GENERALE  
N.44284/2017

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI BARI  
nel procedimento a carico di:

SP nato il X /1975 a BARI

avverso l'ordinanza del 27/04/2017 del TRIBUNALE di BARI

sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

lette le conclusioni del PG, Sostituto Procuratore Generale Gabriele Mazzotta:  
«Rigetto del ricorso».

**RITENUTO IN FATTO**

1. Il Tribunale di Bari, giudice dell'esecuzione, con provvedimento del 27 aprile 2017 ha revocato la sentenza del Tribunale di Bari n. 1205 del 2014, irrevocabile il 18 ottobre 2014, in relazione all'art. 10 ter, d. lgs. 74/2000, in quanto la somma evasa era inferiore alla attuale soglia di 250.000,00 € (come previsto dall'art. 8, d. lgs. 158/2015).

2. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, ha proposto ricorso per Cassazione, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.

2. 1. Violazione di legge, art. 2, cod. pen.

Nel caso di specie non si è verificata un'abolizione del reato, ma un evidente fenomeno di successione di leggi penali nel tempo, con la conseguente applicabilità dell'art. 2, quarto comma, cod. pen.

Il diritto dell'imputato ad essere giudicato in base al trattamento più favorevole, tra quelli succedutesi nel tempo, trova però il limite del giudicato.

Ha chiesto pertanto l'annullamento della decisione impugnata.

2. 2. La Procura generale della Suprema Corte di Cassazione, Sostituto Procuratore Generale Gabriele Mazzotta, ha chiesto il rigetto del ricorso.

2. 3. PS ha presentato memoria, nella quale chiede il rigetto del ricorso, per avere il Tribunale correttamente revocato la sentenza di condanna.

**CONSIDERATO IN DIRITTO**

3. Il ricorso è infondato.

In tema di revoca per "*abolitio criminis*", ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen., la delibazione del giudice dell'esecuzione deve riguardare il confronto strutturale tra le fattispecie legali astratte che si succedono nel tempo, senza la necessità di ricercare conferme della eventuale continuità tra le stesse facendo ricorso ai criteri valutativi dei beni tutelati e delle modalità di offesa, atteso che detto confronto permette in maniera autonoma di verificare se l'intervento legislativo posteriore assuma carattere demolitorio di un elemento costitutivo del fatto tipico, alterando così radicalmente la figura di reato, ovvero, non incidendo sulla struttura della stessa, consenta la sopravvivenza di un eventuale spazio comune alle suddette fattispecie. (Sez. 1, n. 36079 del 10/05/2016 - dep. 31/08/2016, Costa, Rv. 26800201; vedi anche, nello stesso senso, Sez. 3, n. 5248 del 25/10/2016 - dep. 03/02/2017, Manago', Rv. 26901101).

Con il novellato art 10 *ter* del d. lgs. N. 74 del 2000 (come modificato dall'art 8 del d. lgs. 158 del 2015) il limite per la configurabilità del reato è di € 250.000,00: "E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d'imposta".

La modifica della soglia di punibilità (250.000,00 €) ha comportato l'abrogazione, parziale, della norma incriminatrice, rendendo non più reato le omissioni al di sotto di 250.000,0 euro. Quindi il giudice dell'esecuzione, ex art. 673, primo comma, cod. proc. pen. deve revocare la sentenza di condanna, se non sono necessari ulteriori accertamenti, come nel caso in giudizio (imposta evasa pacificamente inferiore a 250.000,00 euro).

Del resto questa Corte Suprema di Cassazione già si è pronunciata per la parziale abrogazione del reato, nell'ipotesi di soglia modificata: « La modifica dell'art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000 ad opera dell'art. 7, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 158 del 2015, che ha escluso la



trovano applicazione gli art. 2, comma secondo, cod. pen. (e non il quarto comma dell'art. 2, cod. pen.), e 673, comma primo, cod. proc. pen.».


**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso del P.M.

Così deciso il 13/03/2018

Il Consigliere estensore

Angelo Matteo SOCCI



Il Presidente

Piero SAVANI

